

DELIBERA N. 226/00

**AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO AI DATI DI
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA COMUNICATI DALLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE
S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2.3 DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 DICEMBRE
1999, N. 202/99**

**L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 13 dicembre 2000,
- Premesso che a seguito delle informazioni trasmesse all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) dalla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione), con lettera del 23 novembre 2000 prot. ris. AD/497 anticipata via fax in data 24 novembre 2000 a firma del suo legale rappresentante pro tempore ed Amministratore delegato, dott. Renato Iodice, l'Autorità intende avviare, a seguito della proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel distribuzione Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito alla comunicazione dei dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativi alle regioni Calabria, Campania e Sicilia per gli anni 1998 e 1999 (PROT. AU/00/328);
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g), l'articolo 2, comma 20, lettera a), e l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera n. 61/97), recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 3;
- Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge n. 481/95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99);
 - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00, recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'Autorità n. 128/99 e n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 199 del 26 agosto 2000;
 - la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 144/00, recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99 e per la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99 (di seguito: delibera n. 144/00), comunicata tramite invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento in data 16 agosto 2000;
 - la delibera dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 225/00 per l'avvio di istruttoria formale nei confronti della società Enel distribuzione Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito alla comunicazione dei dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativi alle regioni Calabria, Campania e Sicilia per gli anni 1998 e 1999;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di una istruttoria conoscitiva in merito ai dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica comunicati dalla società Enel Distribuzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99” (PROT.AU/00/330);
 - Considerato che:
 - sulla base dei dati forniti dall'Enel distribuzione e dagli esercenti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della deliberazione n. 202/99, l'Autorità ha definito, con delibera n. 144/00, i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità per il periodo 2000-2003, dopo aver eseguito controlli tecnici a campione relativi anche ad ambiti territoriali dell'Enel distribuzione;
 - con la medesima delibera n. 144/00 l'Autorità ha anche determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4 della deliberazione n. 202/99, la media nazionale dei livelli tendenziali di continuità per l'anno 2004, al fine di consentire all'Enel

distribuzione ed agli altri esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ove ricorrono le condizioni fissate dall'articolo 9, comma 9.1 della deliberazione n. 202/99, di presentare entro il 31 marzo 2001 istanza per l'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;

- Ritenuto che sia opportuno:
 - avviare una istruttoria conoscitiva ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 61/97 al fine di accertare se l'Enel distribuzione abbia fornito all'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, dati di continuità non validi relativi a regioni diverse da quelle oggetto dell'istruttoria formale di cui alla proposta di delibera citata in premessa;
 - prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al precedente alinea fornisca chiarimenti in ordine alla validità dei dati di continuità del servizio relativi agli ambiti territoriali dell'Enel distribuzione con riferimento agli anni 1998 e 1999, anche al fine di poter valutare l'opportunità di adottare provvedimenti speciali atti a garantire il miglioramento della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel periodo 2000-2003;
 - richiedere all'Enel distribuzione informazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge n. 481/95;
- Su proposta del dott. Roberto Malaman

DELIBERA

- Di avviare, ai sensi dell'articolo 3 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito richiamata anche come l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, una istruttoria conoscitiva in merito ai dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica comunicati alla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, dalla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
- Di richiedere all'Enel distribuzione Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481 le seguenti informazioni e documenti:
 - a) i valori degli indicatori di continuità del servizio previsti dall'articolo 14 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al numero ed alla durata complessiva di interruzione per utente, separatamente per le interruzioni senza preavviso lunghe e per le interruzioni con preavviso subite dagli utenti alimentati in bassa tensione nel corso dei primi 9 mesi dell'anno 2000 e distintamente per origine e per causa come definite dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della medesima deliberazione e per ambiti territoriali come definiti

dall'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99, anche su supporto magnetico nel formato utilizzato per l'invio di tali dati agli uffici dell'Autorità;

- b) copia delle relazioni finali di tutte le verifiche ispettive interne effettuate presso gli esercizi dell'Enel distribuzione Spa, di cui al punto 3, lettera a), quinto alinea della lettera del 23 novembre 2000 prot. ris. AD/497, compiute nel corso dell'anno 2000, inclusi i valori degli indici di accuratezza e precisione rilevati nelle medesime verifiche, come definiti nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 144/00;
 - c) copia del programma dettagliato delle verifiche ispettive interne previste presso gli Esercizi di Enel distribuzione Spa fino a al 31 gennaio 2001, di cui al punto 3, lettera a), quinto alinea della lettera del 23 novembre 2000 prot. ris. AD/497 citata in premessa;
 - d) informazioni in merito al funzionamento negli anni 1998 e 1999, dei sistemi di telecontrollo delle linee esercite in media tensione, e in particolare alla registrazione automatica e continua, negli stessi anni, degli eventi di apertura e chiusura di interruttori e di altri organi di manovra, come previsto dall'articolo 2, comma 2.1, lettera n) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 settembre 1999, n. 128/99 e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) informazioni sull'eventuale esistenza e funzionamento, negli anni 1998 e 1999 e separatamente per ambiti territoriali, di dispositivi atti a ridurre la durata media della singola interruzione, quali ad esempio il telecontrollo di impianti di trasformazione secondaria o dispositivi automatici di sezionamento del tronco guasto;
- Di fissare in giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, il termine entro cui devono essere fornite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le informazioni di cui al punto precedente, con l'avvertenza che in caso di inosservanza saranno irrogate le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481, fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di disporre, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, ispezioni presso le sedi dell'Enel distribuzione Spa allo scopo di acquisire documentazione e notizie utili;
 - Di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento all'Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
 - Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.